

**POLIZZA  
MULTIRISCHIO  
CON SOGLIA E FRANCHIGIA A SCALARE**

**VIVAI PIANTE ORNAMENTALI**

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

In conformità a quanto previsto nel D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 – 2020 (2014C 204/01), Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e Decreto Mipaaf Piano di Gestione dei Rischi 2020 n.3687 del 30.04.2020 e s.m.i.-.

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>APPEZZAMENTO</b>	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza, coltivato con la medesima tipologia culturale di prodotto all'interno dello stesso Comune.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	L'impresa agricola, il cui interesse è protetto dall'assicurazione,
<b>IMPRESA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l'attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia.
<b>CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO</b>	Documentazione rilasciata da Enti autorizzati che attesti l'esenzione del materiale vivaistico o delle piante da fitopatie al momento dell'uscita dal vivaio di produzione. Sono obbligatorie per la commercializzazione del prodotto verso gli Stati che le richiedono e per le fitopatie da loro individuate.
<b>CERTIFICAZIONE DI PROCESSO</b>	Documentazione rilasciata da Enti autorizzati che attesti e verifichi che le procedure aziendali vengono svolte nel rispetto della normativa vigente e secondo comportamenti etici definiti all'interno di un protocollo. Le certificazioni considerate nel testo di polizza vengono riportate all'Allegato 1 "Certificazioni sanitarie di processo, pattuizioni particolari". Le aziende possono richiederle facoltativamente.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l'assicurazione.
<b>FRANCHIGIA</b>	Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.
<b>INDENNIZZO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate da sinistro assicurato.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

<b>NOTIFICA</b>	Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax.
<b>PRODUZIONE</b>	Il risultato (resa) dell'intera impresa agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune.
<b>POLIZZA</b>	Il documento che prova l'assicurazione. Tale documento riporta inoltre tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal contraente alla società.
<b>PRODOTTO ASSICURATO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche raggruppate in produzioni vegetali assicurabili in funzione di quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi vigente.
<b>RESA ASSICURATA</b>	<p>Per resa assicurata si intende il prodotto matematico:</p> <p>a) Della quantità media aziendale di metro quadro occupato da prodotto assicurato per la superficie dichiarata,</p> <p>b) Laddove disponibile, la quantità media di numero di piante per la superficie dichiarata.</p> <p>La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.</p> <p>La produzione media degli ultimi tre anni presente per ogni metro quadro di vivaio di piante ornamentali, è valutata convenzionalmente, secondo le fattispecie previste dal vigente Piano di Gestione dei Rischi, <b>in particolare:</b></p> <p>VIVAI DI PIANTE IN PIENO CAMPO nei relativi sottogruppi di produzioni vegetali assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siepi</li> <li>- Piante ornamentali sempreverdi</li> <li>- Piante ornamentali caducifoglie</li> <li>- Altre ornamentali</li> </ul> <p>secondo la composizione media di ogni produzione assicurabile presente per metro quadrato, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimento.</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO nei relativi sottogruppi di produzioni vegetali assicurabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbusti</li> <li>- Piante da fiore</li> <li>- Palme</li> <li>- Rampicanti</li> <li>- Siepi</li> <li>- Alberi ornamentali sempreverdi</li> <li>- Alberi ornamentali caducifoglie</li> <li>- Rosai</li> <li>- Altre ornamentali</li> </ul> <p>secondo la composizione media di ogni produzione assicurabile presente per metro quadrato, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimento.</p> <p>In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente.</p>
<b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa di assicurazione

<b>SOGLIA</b>	Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano di Gestione dei Rischi vigente.
<b>TRAPIANTO</b>	Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.

#### DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ALLUVIONE:</b>	Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>COLPO DI SOLE:</b>	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori ai 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>ECESSO DI NEVE:</b>	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>ECESSO DI PIOGGIA:</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge di almeno 80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>GELO E BRINA:</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>GRANDINE:</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>SBALZO TERMICO:</b>	Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 20°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**SICCITA':**

Straordinaria carenza di precipitazioni calcolata in un periodo di trenta giorni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**VENTO FORTE:**

Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

**VENTO CALDO:**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ONDATA DI CALORE:**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**DEFINIZIONI RELATIVE ALLE FITOPATIE**

**FITOPATIE:**

Insieme delle malattie delle piante provocate da organismi nocivi. Si intendono in garanzia esclusivamente le fitopatie previste dal vigente PGR.

**ZONA DELIMITATA:**

la zona in cui l'organismo specificato, causa della fitopatia in atto, è stato notificato dall'autorità sanitaria competente. Tale zona è così suddivisa:

- **zona infetta** che comprende tutte le piante notoriamente contagiate e, eventualmente, quelle potenzialmente contagiabili dall'organismo specificato;
- **zona cuscinetto** in cui non è stato notificato l'organismo specificato ma vengono attuate, in via precauzionale, determinate restrizioni alla produzione e movimentazione di piante specificate.

**ZONA INDENNE:**

la zona in cui l'organismo specificato, causa della fitopatia, non è stato notificato dalle autorità competenti e dunque è assente.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

#### Art. 2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a quello della notifica.

Per l'avversità Fitopatie la garanzia decorre per la prima annualità al 180° giorno successivo alla data di notifica salvo presentazione di idonee certificazioni di processo come previsto dall'Allegato 1. In tal caso il periodo di carenza viene ridotto ai 90 giorni successivi alla notifica.

Per le annualità successive, purché continuative, la decorrenza è dal momento della notifica.

La garanzia Fitopatie è attiva esclusivamente sulle partite e per le fitopatie di cui l'azienda disponga delle idonee certificazioni atte a dimostrare l'esenzione da malattie dalle piante acquistate o del materiale vivaistico utilizzato, se previste.

Dette certificazioni non sono le certificazioni di processo interno, come da Allegato 1, ma bensì si tratta delle certificazioni di esenzione da fitopatie del prodotto o del materiale vivaistico utilizzato.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato.

**La garanzia cessa all'espanto del prodotto o all'uscita dallo stato di coltivazione della vasetteria e comunque alle ore 12 del 30 giugno 2021.**

#### Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

#### Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

#### Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

#### Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno da qualità se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Alluvione, Colpo di sole, Vento Caldo e Ondata di calore, Sbalzo termico, Eccesso di neve, Fitopatie qualora detti eventi siano previsti dal Piano di Gestione dei Rischi di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

**La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.**

Non possono formare oggetto della garanzia, con riferimento alla fitopatia segnalata dall'autorità competente, le superfici insistenti nella zona infetta al momento della notifica.

#### Art. 8 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento ECCESSO DI PIOGGIA sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.

#### Art. 9 - Esclusioni

**Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:**

- a) Danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- b) Formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
- c) Innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- d) Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- e) Incendio;
- f) Danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
- g) Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;
- h) Danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- i) Danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- j) Danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- k) Danni verificati in zone infette al momento della notifica per la fitopatìa dichiarata dall'autorità competente

**Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato**

Con la presente polizza l'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto assicurabile ai sensi del D.M. 08/04/2020 n. 003687 dell'impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna:

- a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata.
- a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale.
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno.
- a fornire la documentazione atta a dimostrare l'eventuale certificazione fitosanitaria (rif. Allegato 1)

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della polizza l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

**Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili**

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dal contraente nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

**Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate**

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.

**Art. 13 – Soglia, Franchigia, Scoperto, Clausola di Continuità, Cambio di zona**

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto.

La soglia dovrà essere verificata considerando la somma dei danni da avversità atmosferiche e da fitopatie.

Superata tale percentuale si effettuerà la liquidazione separata dei danni da avversità atmosferiche e da fitopatie.

Per i danni da avversità atmosferiche sarà applicata, per ciascuna partita, una franchigia scalare come segue:

DANNO PERCENTUALE	FRANCHIGIA APPLICATA
25	25
26	24
27	23
28	22
29	21
30-100	20

Ai danni da fitopatie non sarà applicata alcuna franchigia.

Per le aziende situate in **zona cuscinetto** al momento della notifica sarà applicato uno scoperto pari al **20%**.

Per le aziende che al momento della notifica non aderiscono ad una delle certificazioni indicate all'Allegato 1, al danno da fitopatie verrà applicato uno **scoperto del 20%** per la prima annualità, **umentato al 40%** nelle annualità successive se l'azienda non risulta ancora certificata.

**Gli scoperti sono tra loro cumulabili.**

**Cambio di zona**

Qualora nel corso della copertura una superficie passi da zona indenne a zona delimitata o da zona cuscinetto a zona infetta sarà applicato lo scoperto in funzione della situazione registrata al momento della notifica.

### **Clausola di Continuità**

Se il presente contratto assicura le medesime produzioni assicurate l'anno precedente con la stessa Società (o le stesse Società in caso di coassicurazione), a deroga dell'art. 15 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -, si intendono comprese in garanzia anche le piante che nella precedente annualità avessero subito danni da eventi assicurati (comprese le fitopatie) e periziati dai periti della Società, qualora ancora presenti in vivaio in quanto recuperabili.

Nel caso in cui dette piante dovessero subire ulteriori danni da eventi assicurati, verificatisi nel periodo di validità della presente polizza, i periti della Società stimeranno il danno complessivo (danno annualità periodo assicurativo precedente più danno annualità corrente), dal quale saranno detratti la franchigia contrattualmente prevista e la percentuale di danno liquidato nell'annualità precedente.

### **Art. 14 – Limite di indennizzo avversità atmosferiche**

La Società non pagherà in alcun caso per uno o più prodotti assicurati importo superiore al 60% dei valori complessivi di polizza al netto della franchigia.

L'indennizzo verrà riconosciuto qualora sia superata in uno o più comuni la soglia di danno per prodotto del 20%.

### **Art. 15 - Limite di indennizzo Fitopatie**

A seguito del verificarsi di danni da fitopatie che esclusivamente o in combinazione con avversità atmosferiche determinino il superamento della soglia, la Società, in aumento ai limiti previsti per le avversità atmosferiche per ogni azienda, pagherà fino al 40% del totale dei premi complessivi dei certificati di adesione alla presente polizza convenzione (da intendersi complessivi tra indennizzo per fitopatie e quarantena).

Qualora il totale dei danni da fitopatie verificato nell'anno su tutte le aziende superi il limite sopra indicato l'importo degli indennizzi verrà riparametrato in funzione dei valori assicurati delle singole aziende.

### **Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti prima della notifica da eventi atmosferici assicurati. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 18 - *Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

### **Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando la produzione subisca una diminuzione di almeno un decimo per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata.

### **Art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 48 ore dal giorno in cui si è verificato il Sinistro o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale di prodotto raccolto, alla data del sinistro.
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo; quest'ultimo sarà comunque considerato al fine dell'eventuale superamento della soglia contrattuale. Non è concessa la denuncia per memoria dell'avversità fitopatie.
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* -.
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
- f) lasciare il prodotto in vaso nel luogo dove si trova al momento del sinistro; l'eventuale spostamento del prodotto in vaso su superfici diverse dovrà essere preventivamente autorizzato dai periti incaricati della rilevazione del danno dopo sopralluogo compiuto dagli stessi.
- g) in riferimento all'art.13 - *Soglia, Franchigia, Clausola di Continuità*, deve fornire al perito copia del bollettino di campagna relativo all'annualità precedente.
- g) fornire le certificazioni sanitarie dei prodotti presenti in vivaio o del materiale utilizzato.

h) fornire il quaderno di campagna con l'indicazione dei trattamenti effettuati e le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti su di esso registrati.

**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) e) f) g) h) e i) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'art. 15 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.**

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a venti giorni prima dell'epoca di raccolta del prodotto intendendosi per tale quella relativa alla specie più precoce.

#### **Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito o dai periti da essa incaricati con l'assicurato o con persona da lui designata. I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

#### **Art. 20 - Mandato del perito**

Il perito di cui all'art. 19 - *Modalità per la determinazione del danno* -, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;
- c) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- d) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- e) verificare i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento/avversità assicurate e il danno anche su appezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la soglia;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - Rilevazione dei danni in *prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio vegetativo del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso;
- i) verificare la zona (come da definizioni di polizza) in cui era ubicato il rischio alla data di notifica
- j) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

#### **Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per appezzamento, il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

La valutazione del danno da fitopatologia dovrà essere accompagnata da una relazione dedicata in cui si effettuerà la stima del danno che verrà percentualizzato e riportato sul bollettino di campagna al fine di calcolare la soglia di accesso all'indennizzo.

**I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 22 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dalla polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 22 - Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.**

#### **Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della commercializzazione del prodotto (esitazione)**

**Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto alla fase di esitazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato deve comunicare per telegramma, telefax o mezzi equipollenti, alla Società/Broker la volontà di iniziarne la commercializzazione.**



Se entro i dieci giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 18 - Modalità per la rilevazione del danno** – secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - *Quantificazione del danno* -L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata.

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 23- Perizia d'appello**

**L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.**

**A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all'**art. 18 - Modalità per la rilevazione del danno**.**

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da grandine e da altre avversità atmosferiche. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto alla fase di esitazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'**art. 21 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta** o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.**

**Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 20 – Mandato del perito** ultimo comma.**

Quando la società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 18 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**.

#### **Art. 25 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente polizza.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche** -.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

### **DISPOSIZIONI DIVERSE**

**Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.**

**Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato entro 30 giorni dalla data del bollettino di liquidazione definitivo, sempreché sia stato pagato il premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il contraente.**

### **CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 – Prodotto Assicurato**

La garanzia riguarda soltanto le piante ornamentali, presenti nell'appezzamento dichiarato in polizza, coltivate con radici in terra o nei vasi collocati a cielo aperto, immuni da ogni malattia, tara o difetto. Le piante, per ciascuna produzione

ornamentale assicurabile, **vengono classificate** secondo le **definizioni di tipologia culturale assicurabile previste** dal Piano di Gestione dei Rischi suddividendole in **prodotti assicurati** suddivisi nelle singole partite, dove per partita si intende l'intera produzione di una tipologia culturale presente nel medesimo comune.

## Art. 2 – Mappa aziendale

Alla polizza **deve essere allegata la mappa aziendale con l'indicazione per singolo appezzamento della produzione ornamentale assicurata.**

## Art. 3 - Quantificazione del danno (Mandato del Perito)

La quantificazione del danno, riferita a ciascun prodotto assicurato, rilevata per singolo appezzamento assicurato, deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, come segue:

- a) il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo, dal quantitativo di piante presenti nel vivaio, il quantitativo di piante perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 19 - Mandato del perito** -, punto g), moltiplicandolo, tale risultato, per il prezzo unitario fissato nella polizza;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati ad esclusione delle fitopatie, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni ufficiali, qualora ritenute idonee.
  - le centesime parti del danno di qualità determinate sul prodotto residuo come dalle tabelle previste all'**art. 4 Danno di qualità, e art. 5 tabelle di modulazione per età:**
  - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - Soglia e Franchigia.

**Al raggiungimento del limite di indennizzo per prodotto assicurato**, come stabilito all'articolo 14 delle CGA, si procederà alla valutazione del danno riferita a ciascun prodotto per singolo appezzamento assicurato per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, come previsto ai punti a) e b) e nei limiti indicati nell'appendice 2 di polizza, con a riferimento, anche per quanto riguarda il calcolo della soglia, il prodotto

- c) sul valore residuo del danno quanti/qualitativo al lordo di franchigia, ottenuto come ai punti precedenti, verrà determinata la percentuale di danno causata dalle fitopatie.

Qualora sia riscontrato e valutato in precedenza il danno da fitopatie l'eventuale danno da avversità atmosferiche sarà determinato sul valore residuo calcolato sul danno da fitopatie. A questo sarà aggiunto il danno da fitopatie.

## Art.4 - Danno di qualità

**4 a)** La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente **calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti** riportati nelle seguenti tabelle;

		% danno
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	<b>0</b>
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 6 mesi;	<b>da 0 a 15</b>
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 anno;	<b>da 16 a 30</b>
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 2 anni;	<b>da 31 a 50</b>
e)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni;	<b>da 51 a 70</b>
f)	Piante compromesse in modo tale non permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni o con una vitalità tale da non garantire la ripresa vegetativa anche attraverso pratiche colturali straordinarie entro sei mesi.	<b>Da 71 a 100</b>

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

**4 b)** Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale o annuale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

		% danno
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado	<b>0</b>
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 3 mesi;	<b>da 0 a 30</b>
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 6 mesi;	<b>da 30 a 50</b>
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro l'anno di ciclo produttivo;	<b>da 51 a 70</b>
e)	Piante compromesse in modo tale da non permettere il recupero del soggetto entro l'anno di normale ciclo produttivo;	<b>100</b>

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

#### Art. 5 - Tabella di modulazione per età

**5 a)** Al danno di qualità, valutato in base alla tabella dell'art.4 - **Danno di qualità** precedente, vengono applicati coefficienti di maggiorazione o diminuzione del danno, in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Età media delle piante	Coefficiente di modulazione
< 1 anno	<b>0,7</b>
>1 anno < 2 anni	<b>1,0</b>
>2 anni < 5 anni	<b>1,3</b>
> 5 anni	<b>1,7</b>

**5 b)** Per le piante in vivaio con ciclo produttivo stagionale o annuale, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, **non viene applicata la tabella di modulazione.**

N.B.:

- la **determinazione dell'età media viene effettuata per appezzamento assicurato in base alla superficie aziendale coperta dai vari soggetti e non al numero delle piante al momento del sinistro;**

- la **somma della percentuale di perdita di quantità e della percentuale del danno di qualità risultante dalla modulazione non potrà superare il 100%.**

#### Art. 6 – Fitopatie

Dopo aver accertato gli eventuali danni di quantità e qualità, se precedenti, sul prodotto residuo i danni da fitopatie verranno determinati come segue:

**6 a)** La quantificazione del danno da fitopatie, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte) e di qualità è convenzionalmente **calcolata sul prodotto residuo (dopo analisi quanti/qualitativa) in base ai coefficienti** riportati nelle seguenti tabelle;

		% danno
a)	Piante con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	<b>0</b>
b)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 6 mesi;	<b>da 0 a 15</b>
c)	Piante con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 anno;	<b>da 16 a 30</b>
d)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 2 anni;	<b>da 31 a 50</b>
e)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni;	<b>da 51 a 70</b>
f)	Piante compromesse in modo tale non permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni o con una vitalità tale da non garantire la ripresa vegetativa anche attraverso pratiche colturali straordinarie entro sei mesi.	<b>Da 71 a 100</b>

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

N.B.2 Le piante che, a seguito di una fitopatia compresa in garanzia e verificata nella zona, devono essere distrutte per disposizione dell'autorità sanitaria competente verranno considerate perse pur non presentando alcuna sintomatologia evidente.

**6 b)** Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale o annuale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, la quantificazione del danno da fitopatie, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

		% danno
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	<b>0</b>
b)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 3 mesi;	<b>da 0 a 30</b>
c)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 6 mesi;	<b>da 30 a 50</b>
d)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro l'anno di ciclo produttivo;	<b>da 51 a 70</b>
e)	Piante compromesse in modo tale da non permettere il recupero del soggetto entro l'anno di normale ciclo produttivo;	<b>100</b>

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

N.B.2 Le piante che, a seguito di una fitopatia compresa in garanzia e verificata nella zona, devono essere distrutte per disposizione dell'autorità sanitaria competente verranno considerate perse pur non presentando alcuna sintomatologia evidente.

#### **Art. 7 - Tabella di modulazione per età a seguito di fitopatie**

**7 a)** Al danno di qualità, valutato in base alla tabella dell'art.4 - **Danno di qualità** precedente, vengono applicati coefficienti di maggiorazione o diminuzione del danno, in base a quanto riportato nella seguente tabella:

<b>Età media delle piante</b>	<b>Coefficiente di modulazione</b>
< 1anno	<b>0,7</b>
>1 anno < 2 anni	<b>1,0</b>
>2 anni < 5 anni	<b>1,3</b>
> 5 anni	<b>1,7</b>

**7 b)** Per le piante in vivaio con ciclo produttivo stagionale o annuale, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, **non viene applicata la tabella di modulazione.**

N.B.:

- la determinazione dell'età media viene effettuata per appezzamento assicurato in base alla superficie aziendale coperta dai vari soggetti e non al numero delle piante al momento del sinistro;
- la somma della percentuale di perdita di quantità, della percentuale del danno di qualità e del danno da fitopatie risultante dalla modulazione non potrà superare il 100%.

-La tabella di modulazione dell'età a seguito di fitopatie verrà applicata esclusivamente qualora NON SIA STATA APPLICATA LA TABELLA PREVISTA ALL'ART. 5 Tabella di modulazione per età.

#### **ALLEGATO 1: CERTIFICAZIONI SANITARIE DI PROCESSO, PATTUZIONI PARTICOLARI CERTIFICAZIONI SANITARIE DI PROCESSO**

Ai fini della riduzione della decorrenza della garanzia fitopatie, (rif Art.2), e della non applicazione dello scoperto (rif. Art 13) le certificazioni di processo valide sono le seguenti:

VivaiFiori, EMAS, MPS e Global Gap.

La possibilità che eventuali altre certificazioni permettano quanto sopra verrà vagliata, in funzione dei protocolli di certificazione, dalla Società in collaborazione con il Contraente, in fase assuntiva.